

COMMITTENTE/PROPRIETA'



COMUNE DI PISCINA



TITOLO PROGETTO

**Piano Regolatore Cimiteriale
ai sensi dell'art. 54 del DPR 285/90**

OGGETTO DELL'ELABORATO

Relazione - Norme tecniche di attuazione

TAVOLA	versione	data	oggetto	SCALA
A	0	10.07.2023	I Emissione	

PROGETTISTA

dott. arch. Giorgio TARDITI
Via Santorre di Santarosa 3
10064 - Pinerolo (TO)
tel. +39 3357045348
giorgiotarditi@tin.it

TIMBRI - FIRME

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Paolo GILLI
Ufficio Tecnico del Comune di Piscina
Via Umberto I° n°69 - 10060 - Piscina (TO)
012157401 - ufficio.tecnico@comune.piscina.to.it

TIMBRI - FIRME

Sommario

1. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	2
2. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEL CIMITERO COMUNALE.....	3
3. FASCIA DI RISPETTO.....	5
4. IL TERRENO.....	5
5. I PERCORSI.....	5
6. I PARCHEGGI.....	6
7. FONTANELLE.....	6
8. LA SEGNALETICA.....	7
9. CAMERA MORTUARIA.....	7
10. OSSARI – NICCHIE CINERARIE.....	7
11. SERVIZI IGIENICI.....	9
12. INUMAZIONE.....	9
13. TUMULAZIONE.....	10
14. SEPOLTURE PRIVATE.....	12
15. TOMBE DI FAMIGLIA PRIVATE.....	12
16. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	15
17. REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI.....	15
18. SOPPRESSIONE DEL CIMITERO.....	16
19. VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE.....	16
20. ANDAMENTO DELLA MORTALITÀ NELL'AREA COMUNALE.....	17
21. DOMANDA ESISTENTE E POTENZIALE.....	17
22. TERMINI DI COSTRUZIONE DELL'OPERA.....	17
23. IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	18
24. RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI.....	18
25. RECINZIONE DELLE AREE.....	18
26. GLOSSARIO DELLA TERMINOLOGIA UTILIZZATA.....	19
27. NORMATIVA.....	20

1. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10.09.1990 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria composto da 108 articoli, che ha modificato le precedenti disposizioni legislative, per uniformarle a livello nazionale.

In data 24.06.93 il Ministero della Sanità emanava apposita circolare esplicativa n. 24 del sopra citato decreto introducendo il termine di "piano regolatore cimiteriale" per l'individuazione delle zone di cui agli artt. 58 e 59 del DPR 285/90.

Il Comune di PISCINA, sprovvisto di Piano Regolatore Cimiteriale, si trova nella condizione di dover procedere all'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, per la cui redazione si deve tenere conto delle seguenti indicazioni:

- Ampiezza dei lotti destinati ai campi di inumazione, calcolata sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio ed incrementata del 50% a norma dell'art. 58 del D.P.R. 285/90;
- Individuazione delle aree da adibirsi alla realizzazione di tombe di famiglia, degli spazi occupati dalla costruzione di colombari, ossari comuni, cinerari comuni, degli edifici adibiti a servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero.

L'attuale cimitero – completamente recintato - può venir suddiviso in tre parti: la parte più antica denominata "Vecchio Cimitero" (presente sulla mappa del Catasto Rabbini - 1859), il primo ampliamento del "Vecchio Cimitero", il nuovo ampliamento.

A tale scopo il seguente elaborato tiene conto:

- 1)** dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale del cimitero in questione, sulla base dei dati dell'ultimo decennio forniti dall'Ufficio Anagrafe, allo scopo di formulare previsioni future;
- 2)** della valutazione della struttura esistente, distinguendo la dotazione attuale dei posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione;
- 3)** dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni, in adeguamento alla vigente normativa;
- 4)** delle disposizioni relative all'accessibilità ed all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Piano Regolatore Cimiteriale risulta composto dai seguenti documenti:

- Tav. A - Relazione - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. B - Planimetria generale in scala 1:100.

La planimetria evidenzia i lotti inerenti, i diversi tipi di sepoltura, le tipologie edilizie, distinguendo i manufatti già realizzati, da quelli in previsione, i servizi accessori del cimitero (camera mortuaria, ossario, servizi igienici, fontane ecc.), i punti di raccolta delle acque meteoriche, le aree verdi, le zone per il parcheggio, i percorsi interni e le relative pavimentazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano Regolatore Cimiteriale, valgono le disposizioni di cui:

- **al DPR 10.09.1990 n° 285 "Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria";**
- **alla Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n° 24 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10.09.1990 n° 285: Circolare esplicativa";**
- **alla Circolare del Ministero della Sanità del 31.07.1998 n° 10 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR del 10.09.1990, n° 285: Circolare esplicativa";**
- **alla L.R. n° 15 del 3.08.2011 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31.10.2007, n° 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)";**
- **al DPGR 08.08.2012 n° 7/R "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della Legge Regionale 3.08.2011 n° 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) e art. 27 della LR 56/77.**

La planimetria dovrà essere aggiornata ogni cinque anni ed ogni qual volta siano apportate modifiche ed ampliamenti al cimitero esistente.

2. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEL CIMITERO COMUNALE

Il Cimitero Comunale è localizzato su un'area pianeggiante di circa 8.265 mq. con gli ingressi principali collocati sulla Strada Provinciale 146 per Viotto (attualmente viale della Rimembranza) che lo costeggia sul lato sud-ovest.

Il Cimitero Comunale è composto da un nucleo storico denominato "Vecchio Cimitero" su cui sono stati innestati i successivi ampliamenti:

- **Vecchio Cimitero:** occupa una superficie pianeggiante di circa 2.160 mq completamente recintato sul perimetro cui sono addossate le tombe di famiglia a sviluppo prevalentemente

verticale.

L'ingresso posto sulla SP 146 - lato sud ovest - è caratterizzato da un fabbricato composto da un androne coperto, un locale riservato al custode, i servizi igienici e la camera mortuaria. Il dislivello tra la pavimentazione dell'ingresso - complanare al marciapiede esterno - rispetto all'area di parcheggio viene superato con delle rampe di raccordo.

Nello spazio centrale sono presenti tre costruzioni, i blocchi porticati F-G-L-N e H-I-M-O e il blocco D-E che contengono i loculi e gli ossari.

Il restante spazio libero da costruzioni è destinato a percorsi pedonali e aree verdi.

- **1° Ampliamento Vecchio Cimitero:** realizzato in adiacenza al confine nord ovest del Vecchio Cimitero, con cui risulta direttamente collegato, si sviluppa su una superficie pianeggiante di circa 1.505 mq.

Il 1° ampliamento è caratterizzato da blocchi porticati A-B-C-Cbis di loculi disposti lungo il muro di cinta (lato sud ovest) ed in continuazione con il fabbricato del Vecchio cimitero, mentre sul restante perimetro cintato sono addossate le tombe di famiglia a sviluppo prevalentemente verticale.

Lo spazio centrale è in parte occupato da tombe di famiglia a prevalente sviluppo interrato e da n°6 aree di campi comuni.

Tra il blocco loculi B e il blocco loculi C è presente un accesso carraio che permette l'ingresso diretto dalla strada Provinciale.

- **Nuovo ampliamento:** di recente edificazione realizzato in adiacenza al confine nord ovest del 1° ampliamento Vecchio Cimitero con cui risulta direttamente collegato, si sviluppa su una superficie pianeggiante di circa 4.600 mq.

L'area completamente recintata sul perimetro presenta:

- l'accesso principale dalla SP 146 sul lato sud ovest caratterizzato da un androne coperto, complanare all'area di parcheggio esterna, un piccolo fabbricato destinato a servizi igienici anche per persone con impedite o ridotte capacità motorie, il blocco B di loculi contenente anche i cinerari A e B e un ossario;
- due accessi carrai di servizio sul lato nord ovest;
- una costruzione porticata che contiene i loculi blocco A addossata lungo tutto il lato nord est;
- le tombe di famiglia a sviluppo prevalentemente verticale addossate ai lati nord ovest e sud est;

La parte centrale suddivisa dai percorsi pedonali ortogonali che individuano quattro grosse aree rettangolari:

- le due della zona nord destinate a tombe di famiglia a prevalente sviluppo verticale;

- una nella zona sud ovest completamente verde e libera dove è stata inserita la previsione di ampliamento delle aree comuni;
- una nella zona sud est destinata sul perimetro a tombe di famiglia a prevalente sviluppo interrato e per la restante parte a giardino del ricordo per la dispersione delle ceneri.

3. FASCIA DI RISPETTO

Con riferimento all'art. 27 della LR 56/77 e in particolare all'art. 14.7 delle NTA del PRGC vigente la fascia di rispetto del cimitero è così definita:

“La fascia di rispetto cimiteriale ha una profondità variabile secondo quanto illustrato in cartografia. In questa zona non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume degli edifici esistenti.

Tuttavia nella zona di rispetto del cimitero come previsto dall'art. 27 della legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere realizzati parcheggi oppure parchi pubblici anche attrezzati o colture arboree industriali.

La riduzione della fascia di rispetto del cimitero limitatamente al lato ovest è stata autorizzata con decreto prefettizio n. 8779.195.20 in data 3 giugno 1964 e da decreto del medico provinciale di Torino n. 3864 in data 30 giugno 1975.

In data 21.12.1982 la commissione provinciale cimiteri ha espresso parere favorevole alla attuale fascia di rispetto.”

4. IL TERRENO

Il terreno del cimitero deve essere sciolto fino alla profondità di 2,50 metri o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono anche essere realizzate col riporto di materiali idonei.

In caso di falda sottostante, questa deve trovarsi alla profondità tale per cui il più alto livello della zona di assorbimento capillare, disti almeno 0,50 metri dal fondo della fossa per inumazione.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio.

Per quanto riguarda il terreno destinato a campo comune di inumazione, il drenaggio non deve provocare una eccessiva privazione dell'umidità dello stesso, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

5. I PERCORSI

Gli ingressi sono sottoposti ad apertura secondo orari prestabiliti, è facoltativa, ma consigliata, l'adozione di sistemi d'automazione per apertura e chiusura preventivamente segnalata da un avviso acustico, oltre che da cartelli ben visibili, riportanti gli orari di visita.

Non sono consentiti accessi diretti ad edicole funerarie private.

Negli spazi di pertinenza del cimitero ed all'interno dello stesso, deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro l'utilizzazione dei servizi previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni.

La loro larghezza, comunque non inferiore a 90 cm, deve essere tale da garantire la mobilità e le aree di manovra nonché l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote o con ridotta e/o impedita capacità motoria.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; quelli ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

La viabilità pedonale, i percorsi, gli accessi alle strutture e gli edifici, sia per interventi nuovi che di modifica, dovranno essere adeguati alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. I PARCHEGGI

Le aree destinate a parcheggio devono essere previste nelle immediate vicinanze degli accessi al cimitero in modo da garantire la sosta anche nelle occasioni particolari (funerali, festività dei Santi, etc.).

In osservanza alle disposizioni di legge in merito al superamento delle barriere architettoniche, devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50, o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3.20, riservati ai veicoli al loro servizio.

Questi devono essere visibilmente segnalati e disposti in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso al cimitero.

7. FONTANELLE

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, mediante fontanelle dislocate in diversi luoghi, a disposizione del pubblico e del personale addetto alla manutenzione delle aree verdi.

Poiché i visitatori per trasportare l'acqua a destinazione hanno bisogno di recipienti è auspicabile prevedere l'utilizzo di appositi annaffiatoi - di forma, colore e dimensione consoni con

luogo - da ritirare presso precisi punti di prelievo/restituzione segnalati all'ingresso del cimitero.

8. LA SEGNALETICA

Devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi e dei servizi e che forniscano adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone con impedito o ridotte capacità motorie.

In tal caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 24 luglio 1996 n.503.

Nei pressi dell'ingresso principale dovrà essere collocata apposita planimetria indicante tutte le informazioni utili al visitatore, i percorsi per persone con impedito e/o ridotte capacità motorie, i servizi, i vari settori, ecc..

9. CAMERA MORTUARIA

Tale struttura serve per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e funziona altresì da deposito di osservazione (in tal caso durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita).

Deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre con apertura diretta verso la superficie scoperta del cimitero, dotata di acqua corrente e provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

Le pareti interne, fino all'altezza di due metri, devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile.

Il pavimento, costituito anch'esso di materiale liscio, impermeabile, lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, delle quali deve anche essere assicurato il facile smaltimento.

Nell'impossibilità oggettiva di dotare il cimitero di tale struttura, deve esserne verificata l'esistenza all'interno del comune, almeno in una casa di riposo, o in un ospedale, previa la disponibilità degli stessi a renderla disponibile in caso di necessità.

10. OSSARI – NICCHIE CINERARIE

Ossario Comune

L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere indistintamente le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

Tale struttura entra in funzione quando le salme hanno completamente esaurito il processo di mineralizzazione, e non venga fatta richiesta da parte dei familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

L'Ossario comune, completamente interrato, è situato nel percorso pedonale che separa i blocchi di loculi G e H del "Vecchio Cimitero".

Cellette ossario

Qualora venga fatta richiesta da parte dei parenti, le ossa rimanenti possono essere raccolte in cassette per la successiva deposizione in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

Le dimensioni dei vani per la tumulazione in ossarietto individuale non devono essere inferiori alle seguenti: lunghezza 0,70 m, larghezza 0,30 m, altezza 0,30 m (punto 13.2 della C.M. 24 giugno 1993 n. 24).

Per la tumulazione di resti basta la collocazione di piastra in marmo od in altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Nicchie Cinerarie

In ogni cimitero deve essere prevista una struttura preposta ad ospitare le ceneri provenienti da sepolture eseguite per cremazione delle salme.

Anche per quanto riguarda la tumulazione delle ceneri basta la collocazione di piastra in marmo od in altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiori di m. 0,30 x 0,30 x 0,50 (punto 13.2 della C.M. 24 giugno 1993 n. 24).

Tipologia delle cellette ossario

N° massimo di piani:	non superiore a quella dei loculi esistenti
Altezza massima fuori del piano di campagna:	non superiore a quella dei loculi esistenti
Sporgenza massima della copertura:	non superiore a quella dei loculi esistenti
Dimensione per la collocazione dei resti:	lunghezza 0,70 m larghezza 0,30 m, altezza 0,30 m

Tipologia delle nicchie cinerarie

N° massimo di piani:	non superiore a quella dei loculi esistenti
Altezza massima fuori del piano di campagna:	non superiore a quella dei loculi esistenti
Sporgenza massima della copertura:	non superiore a quella dei loculi esistenti

Dimensione per la collocazione dei resti:	lunghezza 0,30 m larghezza 0,30 m altezza 0,50 m
---	--

11. SERVIZI IGIENICI

Il cimitero deve essere dotato di servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico i quali devono avere le caratteristiche di accessibilità per persone con impedite e/o ridotte capacità motorie collocati in posizione consona ben segnalati e facilmente accessibile.

12. INUMAZIONE

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione sono comuni (durano 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni volta che non sia richiesta una sepoltura privata).

La superficie dei lotti di terreno destinati a campo di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti destinati ad inumazione occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni.

Si deve tenere conto anche di eventi straordinari che potrebbero richiedere un gran numero di inumazioni.

Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del

cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a 150 cm.

Sulle tombe possono essere poste lapidi con epigrafi, croci, monumenti secondo le forme, i materiali, le misure e i colori autorizzati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida alla famiglia del concessionario.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri; nella parte più profonda devono avere lunghezza minima di 2,20 metri e larghezza min. di 0,80 metri e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,50 metri per ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accogliere le salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle che separano le fosse di almeno 0,50 metri e devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri; nella parte più profonda devono avere lunghezza di 1,50 metri e larghezza di 0,50 metri e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,50 metri per ogni lato.

Ogni cadavere destinato ad inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

13. TUMULAZIONE

Costituiscono tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare i cadaveri per un periodo di tempo determinato o in perpetuo.

Nella tumulazione un solo feretro potrà essere posto in un tumulo o loculo separati; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, potranno essere chiusi nella stessa bara.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, in modo da consentirne la collocazione o laterale, o frontale, per scorrimento.

Le dimensioni interne devono essere adeguate alla collocazione del feretro e pertanto non devono essere inferiori alle seguenti misure: **lunghezza 2,25 m, larghezza 0,75 m, altezza 0,70 m**; a detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, a seconda che la tumulazione sia laterale o frontale.

Requisiti generali

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, sia che venga costruita con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq , indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o no in opera, o con elementi prefabbricati.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

Requisiti per i loculi stagni

Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenerne almeno 50 litri di liquidi.

Il loculo è da realizzarsi con materiali e soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e di gas di putrefazioni dalle pareti.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata in muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacati sulla parte esterna, o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità; di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate a tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, date di nascita e morte del defunto.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo, bensì l'usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

14. SEPOLTURE PRIVATE

Il Comune può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Alle sepolture private, siano esse tumulazioni, inumazioni, estumulazioni o esumazioni, vengono applicate le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia mortuaria.

L'andamento della domanda di sepolture private non è facilmente prevedibile.

Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo; ma per informazioni più specifiche far riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 285/90 le concessioni eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero; purché il Regolamento Di Polizia Mortuaria lo preveda.

Con l'atto della concessione, il Comune impone ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire, ovvero di rendere agibile, la sepoltura entro un periodo di tempo pari a due anni, pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta la concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione (salvo prescrizioni particolari stabilite dal regolamento comunale). In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

15. TOMBE DI FAMIGLIA PRIVATE

La costruzione delle sepolture private è soggetta al rilascio del permesso di costruire.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le tombe di famiglia debbono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spesa della famiglia concessionaria. In caso di inadempimento, previa diffida scritta, notificata ai sensi della legge, si addiverrà alla revoca della concessione dopo anni 30 dalla tumulazione dell'ultima salma.

Le sepolture private non debbono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

Per la costruzione delle edicole private valgono le norme già illustrate nel paragrafo relativo alla tumulazione, la loro dimensione è fissata nel rispetto delle tipologie attualmente presenti nel

cimitero.

Le edicole funerarie di nuova edificazione, o in sostituzione di altre esistenti, devono attenersi, infatti, il più possibile, ai criteri costruttivi di quelle già realizzate, sia per quanto riguarda forma e dimensioni, sia per quanto riguarda i materiali costruttivi.

Allo smaltimento delle acque piovane dovrà provvedersi a mezzo di converse, doccioni di gronda e tubi di discesa da spingersi sino a terra e, ove esistano, negli spazi appositamente predisposti.

Queste possono essere divise in due categorie: edicole a sviluppo verticale fuori terra ed edicole a sviluppo ipogeo, che chiameremo tombe, in tal caso richiedono disposizioni diverse che elenchiamo nei punti seguenti.

Edicole a sviluppo verticale (fuori terra):

La costruzione potrà svilupparsi superiormente al livello del terreno e parte anche a livello sotterraneo.

Allo smaltimento delle acque piovane dovrà provvedersi a mezzo di converse, doccioni di gronda e tubi di discesa da spingersi sino a terra e, ove esistano, negli spazi appositamente predisposti.

La facciata o le facciate dovranno attenersi il più possibile, ai criteri costruttivi di quelle già realizzate, sia per quanto riguarda forma e dimensioni, sia per quanto riguarda i materiali costruttivi.

Le tombe potranno avere adeguate cellette ossario e/o cellette cinerarie.

Ogni costruzione dovrà essere contenuta nella superficie concessa senza sporgenza alcuna oltre le proiezioni verticali del perimetro anche nella parte sotterranea.

Ad esaurimento dei posti occorre, da parte degli aventi causa, procedere alle estumulazioni delle salme prima di effettuare ulteriori tumulazioni.

I resti delle salme, anche dopo il periodo di eventuale mineralizzazione del cadavere, dovranno essere tumulati nell'ossario della tomba stessa.

I loculi dovranno avere una dimensione tale da permettere la tumulazione dei feretri e quindi non inferiore a cm 225 x cm 75 x cm 70 di altezza e deve essere prevista la chiusura degli stessi con muratura piena di spessore di almeno cm 15.

I loculi dovranno inoltre essere realizzati in muratura o cemento armato secondo le disposizioni contenute nell'art. 76 del D.P.R. 285 del 10.09.90 e circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, ed avere un lato aperto per la tumulazione.

Le cellette ossario e cellette cinerarie dovranno avere una dimensione tale da permettere la tumulazione dei feretri e quindi non inferiore rispettivamente a cm 70 x cm 30 x cm 30 di altezza (D.P.R. 285 del 10.09.1990 circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993).

Sulle tombe di famiglia occorre riportare i dati anagrafici della salma tumulata sia sul

monumento che sui loculi sotterranei indicando il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le tombe di famiglia non potranno superare i m 5 di altezza, misurata dal piano terra all'estradosso della soletta dell'ultimo avello o filo di gronda, le file degli avelli nella parte fuori terra non potranno essere superiori a cinque.

Non sarà possibile realizzare più di cinque file di loculi sovrapposti fuori terra.

Le sepolture dovranno rispondere a tutte le norme di sicurezza in particolare per la tumulazione o estumulazione delle salme garantendo l'accesso e l'estrazione dei feretri in modo orizzontale dalla botola di ingresso che dovrà comunque avere una dimensione non inferiore a cm 225 di lunghezza e cm 80 di larghezza ed esserci un sufficiente piano d'appoggio per gli operatori che devono provvedere alle operazioni di tumulazione o estumulazione.

Le sepolture dovranno essere costruite in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, dei regolamenti generali, del regolamento di Polizia Mortuaria e circolare esplicativa, sopra menzionata e del regolamento comunale dei servizi mortuali e cimiteriali.

Per gli eventuali loculi costruiti nella parte sotterranea dovrà crearsi una botola di ingresso che dovrà comunque avere una dimensione non inferiore a cm 225 di lunghezza e cm 80 di larghezza ed esserci un sufficiente piano d'appoggio per gli operatori che provvedono alle operazioni di tumulazione o estumulazione.

Tombe a sviluppo ipogeo (sotto il piano di campagna):

Le tombe a sviluppo ipogeo non devono superare la quota più bassa di quelle esistenti, nel rispetto delle norme relative all'accessibilità, alla compatibilità geologica ed idraulica.

Le tombe potranno emergere dal piano terra, sino al limite massimo di cm. 100, sono inoltre consentiti l'apposizione sulla tomba di fregi, croci, statuette, porta vasi etc. (lapidi verticali escluse) la cui altezza dal piano terra non superi i metri 1,60.

La parte della costruzione emergente dal suolo dovrà attenersi il più possibile, ai criteri costruttivi di quelle già realizzate, sia per quanto riguarda forma e dimensioni, sia per quanto riguarda i materiali costruttivi.

La sepoltura potrà essere dotata di adeguate cellette ossario e cellette cinerarie.

Ad esaurimento dei posti occorre, da parte degli aventi causa, procedere alle estumulazioni delle salme prima di effettuare ulteriori tumulazioni.

I resti delle salme, anche dopo il periodo di eventuale mineralizzazione del cadavere, dovranno essere tumulati nell'ossario della tomba stessa.

I loculi dovranno avere una dimensione tale da permettere la tumulazione dei feretri e quindi non inferiore a cm 225 x cm 75 x cm 70 di altezza e deve essere prevista la chiusura degli stessi con muratura piena di spessore di almeno cm 15.

I loculi dovranno inoltre essere realizzati in muratura o cemento armato secondo le disposizioni

contenute nell'art. 76 del D.P.R. 285 del 10.09.90 e circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, ed avere un lato aperto per la tumulazione.

Sulle tombe di famiglia occorre riportare i dati anagrafici della salma tumulata sia sul monumento che sui loculi sotterranei indicando il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le cellette ossario e cellette cinerarie dovranno avere una dimensione tale da permettere la tumulazione dei feretri e quindi non inferiore rispettivamente a cm 70 x cm 30 x cm 30 di altezza per le cellette ossario (D.P.R. 285 del 10.09.1990 circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993).

Le sepolture dovranno rispondere a tutte le norme di sicurezza in particolare per la tumulazione o estumulazione delle salme garantendo l'accesso e l'estrazione dei feretri in modo orizzontale dalla botola di ingresso che dovrà comunque avere una dimensione non inferiore a cm 225 di lunghezza e cm 80 di larghezza ed esserci un sufficiente piano d'appoggio per gli operatori che devono provvedere alle operazioni di tumulazione o estumulazione.

Le sepolture dovranno essere costruite in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, dei regolamenti generali, del regolamento di Polizia Mortuaria e circolare esplicativa, sopra menzionata e del regolamento comunale dei servizi mortuali e cimiteriali.

16. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione, le fosse liberate dai resti del feretro vengono utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono disposte dall'Amministrazione Comunale, all'interno del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati e venti anni se i loculi sono stagni.

Quelle straordinarie si eseguono per il trasferimento della salma in altra sepoltura. Le estumulazioni vengono disposte dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei disposti del Regolamento di Polizia Mortuaria.

17. REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

È facoltà dell'Amministrazione prevedere, nell'area di nuova espansione, lotti per la sepoltura di persone aventi esigenze etico-culturali diverse, ma nel pieno rispetto dei simboli e della cultura esistente.

Sono a carico delle comunità richiedenti le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti.

Nel cimitero non sono previste tali aree in quanto non sono state fatte richieste in tal senso.

18. SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Il terreno del cimitero soppresso non potrà essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi 15 anni dall'ultima inumazione; per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale trascorso il quale, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno deve essere dissodato per una profondità di 2 metri e le ossa che si rinvergono debbono essere depositate nell'ossario comune del cimitero.

Gli enti o le persone concessionarie di posti per sepolture private hanno soltanto diritto ad ottenere, nel nuovo cimitero, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso (per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta), ed al trasporto gratuito delle spoglie dal soppresso cimitero a quello nuovo, da effettuarsi a cura del Comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali sono a carico dei concessionari.

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero, a condizione che il Comune non ne disponga conservazione in quanto di interesse artistico e come tali soggetti a vincolo.

La soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il servizio competente dell'ASL.

19. VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE

La valutazione distingue le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione tumulazione.

tipologia di sepoltura	
Superficie Campo Comune esistente aree A-B-C-D-E-F	170,00 mq
Superficie Campo Comune in previsione area G	
Superficie minima prevista dalla normativa per posto salma	2,70 x 1,30 = 3,51 mq
Posti teorici nel Campo comune aree A-B-C-D-E-F	170 mq / 3,51 = 48
Posti teorici nel Campo comune area G	220 mq / 3,51 = 62
Posti occupati nel Campo comune aree A-B-C-D-E-F	46

Posti occupati nel Campo comune area G	0
Posti liberi nel Campo comune	64
Tombe/Edicole di famiglia esistenti	174
Tombe/Edicole di famiglia in previsione	15
Loculi esistenti	1318
Loculi comunali liberi	60 (*1)

(*1) secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe

20. ANDAMENTO DELLA MORTALITÀ NELL'AREA COMUNALE

(sulla base dei dati dell'ultimo decennio)

Mortalità media annua	38,89
Sepulture medie annue:	40
Esumazioni medie annue	0
Estumulazioni medie annue	3

21. DOMANDA ESISTENTE E POTENZIALE

Tipologia di sepoltura	Posti totali	Posti occup.	Posti liberi	Sepulture medie (ultimi 10 a.)	Estumul. Esumaz. media	Sep. Medie dedotte le esumazioni e estumulazioni	Anni di copertura Posti liberi / sepulture
Campo Comune	48	46	2	(1*)			
Campo Comune in previsione	62	0	62	1+50% = 3	0	3 - 0 = 0	64:3=21,33
Loculi attuali	1318	1258	60	25	3	25 - 3 = 22	170:22 =7,72
Loculi in previsione	110	0	110				

NOTE: (1*) *sepulture medie annue con applicazione di un aumento del 50% comprendente le esumazioni ed i decessi dovuti ad eventi straordinari;*

N.B. La domanda di posti salma in aree comunali deve essere soddisfatta per il periodo richiesto di 20 anni;

22. TERMINI DI COSTRUZIONE DELL'OPERA

Le concessioni in uso di aree per le sepulture private impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di

emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza del diritto.

Qualora l'area non sia ancora disponibile alla data della concessione, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per giustificati motivi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può concedere una proroga di 6 mesi.

23. IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori.

Questi ultimi devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori può essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose e persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vanno fissati annualmente dal Comune.

E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabili.

La costruzione delle sepolture private è soggetta al "Permesso di Costruire (artt. 10-21 del D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 e s.m. e i.).

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Per progetti relativi ad aree per sepolture a sistema d'inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.

La costruzione delle opere, deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

I lavori riguardanti le sepolture private sono soggetti al titolo abitativo edilizio previsto dalla legge per ciascuna diversa tipologia d'intervento.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile d'ufficio, lapidi, ricordi e similari.

24. RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati a persone o cose, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

25. RECINZIONE DELLE AREE

Durante i lavori alle edicole e alle tombe di famiglia l'impresa deve cingere lo spazio assegnato,

per evitare eventuali danni a persone o cose.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e negli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico; salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio, è vietato lavorare nei giorni festivi e comunque in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Ferme restando le competenze e responsabilità del Direttore dei Lavori, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha la facoltà di controllare che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. In seguito alla accertata regolare esecuzione delle opere, si procede alla restituzione del deposito cauzionale, se richiesto.

26. GLOSSARIO DELLA TERMINOLOGIA UTILIZZATA

Al fine di dare al documento un'impostazione di facile lettura, si riporta, qui di seguito, un glossario della terminologia usata.

GLOSSARIO

- CELLETTA CINERARIA: Nicchia ristretta destinata a contenere l'urna cineraria.
- CIPPO: Tronco di colonna o pilastro o altra struttura portante l'epigrafe del defunto.
- COLOMBARIO: Costruzione funeraria comprendente un gruppo di loculi affiancati e sovrapposti.
- EDICOLA FUNERARIA: Piccola costruzione contenente più loculi, ossari o cellette cinerarie affiancati e sovrapposti.
- ESTUMULAZIONE: Disseppellimento di un cadavere da un loculo o nicchia separata.
- ESUMAZIONE: Disseppellimento di cadaveri dalla terra.
- INUMAZIONE: Seppellimento di cadaveri nella terra.
- LAPIDE: Pietra sepolcrale riportante l'epigrafe del defunto.
- LOCULO: Nicchia destinata a contenere la bara.

- MONUMENTO: Opera scultorea o architettonica a decorazione di tombe.
- OSSARIO: Nicchia destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni.
- PIETRA TOMBALE: Manufatto a copertura del tumulo realizzato in materiale lapideo comprensivo di lapide.
- SEGNI FUNEBRI: Espressione grafica e simbolica per ricordare un defunto.
- SEPOLTURA: Luogo in cui viene sepolto un defunto.
- TUMULAZIONE: Seppellimento di un cadavere in loculo o nicchia separata.
- TUMULO: Cumulo di terra sistemato sulla tomba di inumazione.
- URNA: Recipiente, di differente forma e materiale, atto a raccogliere le ceneri dei defunti.

27. NORMATIVA

La presente relazione illustrativa del Piano Regolatore cimiteriale è conforme alla vigente normativa; essa fa pertanto riferimento a:

- o DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N.285 Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria (G.U. 12-10-1990, n. 239-suppl.);
- o CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ 24 GIUGNO 1993, N. 24;
- o Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa (G.U. 8-7-1993, n.158).
- o DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, N.236 e D.P.R. 503/96 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici.

Decentramento funzioni agli Enti Locali. Disposizioni in ordine:

- Attribuzione alle ASL delle funzioni amministrative di cui agli artt. 228, 338 e 345 del R.D. 27.7.1034, n. 1265 ai sensi dell'art. 109 della L.R. n. 44/2000 *(come modificata dalla L.R. n.5 del 15/03/2001)*.
- All'abrogazione, ai sensi dell'art. 110 della L.R. n. 44/2000 *(come modificata dalla L.R. n. 5 del 15.03.2001)*, della lettera e) dell'art. 1 c. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30.
- o **Legge n. 166 del 1° agosto 2002**, *L'art. 28 della L. 166/2002 ad oggetto: "Edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali"* ha riscritto l'art. 338 del TULS (RD 24.07.1934 n. 1265) su detto argomento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano Regolatore Cimiteriale, valgono le

disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, e quelle del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e delle circolari del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24 e 31.07.1998 n. 10, della L.R. 15 del 3.8.2011 e del regolamento Regionale n. 7/R del 8.8.2012.